

EUROPA – 8 APRILE 2009

La libertà di corteo dimezzata

di Alessandro Pace

Ai primi di marzo, le organizzazioni sindacali e i partiti politici hanno firmato, su iniziativa del Prefetto di Roma, un protocollo con il Comune di Roma, per la durata "sperimentale" di sei mesi, in forza del quale si sono impegnati a utilizzare, nel centro storico della capitale - per manifestazioni diverse da quelle di importanza nazionale -, soltanto taluni luoghi per i cortei e per le riunioni. Dal canto suo il Comune si è impegnato, tra l'altro, a mettere a disposizione dei manifestanti un circuito, a titolo gratuito, dedicato all'esposizione di natura politica e sindacale. Il fatto che tale notizia abbia fatto trarre un sospiro di sollievo alla grande maggioranza dei cittadini romani non deve, però, farci dimenticare che la libertà di riunione anche in luogo pubblico è solennemente proclamata dall'art. 17 della nostra Costituzione e che essa, come tutti gli altri diritti di libertà (personale, domiciliare, di comunicazione ecc.), è un diritto della persona, come tale intrasmissibile, irrinunciabile, indisponibile e imprescrittibile.

Dal che discende - come ebbi a scrivere molti anni fa in un volume dedicato al problema (*La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 116 s.) - che gli accordi tra partiti «di non organizzare riunioni in certi luoghi» sono «privi di forza vincolante per i singoli aderenti al partito e per i terzi non iscritti che, come non hanno il potere di disporre del proprio diritto, così hanno il diritto a non "subire" disposizioni dello stesso da parte di altri» (lo ricordo non per vanità, ma perché sia chiaro che sono idee che condivido da sempre).

D'altra parte, è lo stesso protocollo-cortei ad affermare che «i promotori che non sottoscrivono il presente accordo saranno garantiti nel proprio diritto di manifestare nel rispetto delle libertà civili e dei diritti costituzionalmente garantiti, fatta salva ogni altra valutazione che, nel caso specifico, verrà fatta dall'Autorità competente in merito a motivi di ordine e sicurezza pubblica».

Proprio perciò, è doveroso evidenziare le fondate perplessità costituzionalistiche che suscita l'operato tenuto dalle forze di polizia il 18 marzo scorso all'Università «La Sapienza» di Roma. Col pretesto che non sarebbe stato seguito dall'«Onda studentesca» uno dei percorsi previsti nel protocollo-cortei, è stato infatti impedito ad un corteo che si era spontaneamente formato all'interno della Città universitaria di uscirne.

Né è obiettabile che si trattava di una radunata sediziosa (art. 655 c.p.) in violazione delle condizioni di liceità previste dall'art. 17 Cost. per tutte le riunioni («pacificamente e senz'armi»). Se davvero il funzionario dirigente avesse constatato la presenza di atti di ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni, egli avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del corteo, previa le tre formali intimazioni precedute ognuna da uno squillo di tromba (art. 23 t.u.l.p.s.).

E' allora evidente che l'unico addebito che veniva mosso all'Onda non era l'illiceità della riunione e del corteo, ma il fatto che i rappresentanti del corteo non intendevano adeguarsi al protocollo, ancorché da questo, come ricordato all'inizio, non discenda alcun vincolo giuridico né per i firmatari né per i terzi. Probabilmente il funzionario dirigente non era a conoscenza (ma certamente non è il solo!) di questa "sottigliezza" giuridica piuttosto importante. Il che spiega la peculiarità della misura da lui adottata: il respingimento violento degli studenti all'interno della città universitaria.

Tutto ciò sottende un problema assai serio che anche i sindacati e i partiti politici firmatari dovrebbero avvertire. Il quale consiste in ciò, che in un sistema che non lascia al dissenso efficaci spazi pubblici (ad es. in televisione), non si può precludere ai dissenzienti - e soprattutto ai giovani che non hanno altra possibilità di far sentire la loro voce - di esercitare il loro diritto di riunione e di corteo in luoghi pubblici diversi da quelli previsti nel protocollo. Un diritto che, beninteso, può essere esercitato solo previo avviso al questore, il quale a sua volta potrà vietare il corteo o la riunione preavvisata «soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» (art. 17 comma 3 Cost.) oppure prescrivendo, per le stesse ragioni, modalità di tempo e di luogo diverse (art. 18 comma 4 t.u.l.p.s.).